



LEGAL AID



## **Quando il processo penale corregge la presunzione fiscale: assoluzione dell'amministratore per insussistenza del fatto.**

**Corte d'Appello di Firenze, sentenza 31 ottobre 2024 – n. 592/2024 (rel. Signorini)**

### **1. Il principio di diritto: dal sospetto fiscale alla prova penale**

La **Corte d'Appello di Firenze** ha affermato un principio destinato ad incidere sulla giurisprudenza in materia di **reati tributari e fatture soggettivamente inesistenti**:

“Il passaggio dalla presunzione tributaria alla prova penale non può essere automatico: la responsabilità penale esige un accertamento pieno, non una deduzione plausibile.”

Con la sentenza n. 592/2024, la Corte ha riformato integralmente la condanna di primo grado e **assolto con formula piena (“perché il fatto non sussiste”)** un amministratore delegato imputato di avere utilizzato fatture fittizie per sponsorizzazioni automobilistiche.

Un caso emblematico in cui il processo penale si è posto come correttivo rispetto a un'impostazione fiscale fondata su presunzioni e non su prove.

### **2. I fatti: il rilievo delle indagini difensive e della prova documentale**

L'imputato era stato accusato di avere dedotto costi per **sponsorizzazioni sportive ritenute “sproporzionate” e simulate**, allo scopo di ridurre l'imponibile societario.

Nel procedimento d'appello, la difesa – rappresentata dall'**Avv. Roberto A. Catanzariti** – ha ribaltato l'impianto accusatorio attraverso una **accurata attività di indagine difensiva**, che ha condotto all'acquisizione e all'analisi di una vasta documentazione probatoria:

- contratti e materiali pubblicitari originali;
- rendicontazioni bancarie tracciate;
- bilanci societari a confronto tra esercizi;
- documentazione fiscale e sportiva certificante l'effettiva esecuzione delle attività sponsorizzate;
- assenza di qualsiasi retrocessione di denaro o vantaggio illecito.

Tale corpus documentale ha permesso di dimostrare la **realtà economica delle operazioni**, confutando la tesi accusatoria di mera interposizione fittizia e svelando **lacune istruttorie significative** nel procedimento di primo grado.

La Corte ha valorizzato, in particolare, la mancata escussione di un soggetto chiave — il padre del pilota sponsorizzato — e l'assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni provenienti dal coindagato, **in violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.**, che impone precisi e concordanti riscontri esterni.

### **3. Sponsorizzazione e proporzionalità: il giudice penale non valuta la convenienza economica**

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la **valutazione della sproporzione economica** tra il valore del contratto di sponsorizzazione e la visibilità ottenuta.

La Corte chiarisce che tale sproporzione non è indice automatico di artificiosità, poiché:

*“Il ritorno d'immagine di una sponsorizzazione, specie in contesti di nicchia come le formule automobilistiche minori, non può essere misurato secondo criteri di equivalenza economico-fiscale.”*

Il giudice penale, prosegue la motivazione, **non può sostituirsi all'imprenditore** nel valutare l'opportunità economica di una scelta commerciale, pena la violazione del principio di separazione dei poteri e della libertà di impresa.

L'effettività di un contratto non si misura in base al rapporto tra spesa e ritorno d'immagine, ma sulla base della **verificabilità oggettiva dell'attività svolta**.

### **4. Il valore sistemico della decisione**

La sentenza ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale tributario: il processo penale non è un'estensione dell'accertamento fiscale, ma un giudizio autonomo, soggetto alla regola della **prova oltre ogni ragionevole dubbio**.

La presunzione tributaria – pur sufficiente in sede amministrativa – **non può tradursi in colpevolezza penale** in assenza di prova piena della simulazione, della consapevolezza e del dolo specifico.

Con lucidità tecnica, la Corte ha dunque ristabilito l'equilibrio tra **interesse erariale e garanzie difensive**, riaffermando che l'onere della prova grava sull'accusa e non sull'imputato.

## 5. Un precedente rilevante per la difesa penale d'impresa

La pronuncia della Corte d'Appello di Firenze costituisce un punto di riferimento per il **diritto penale dell'economia e della fiscalità d'impresa**, poiché:

- valorizza il ruolo delle **indagini difensive documentali** come presidio di legalità sostanziale;
- conferma la distinzione tra **valutazione economica e rilievo penalmente rilevante**;
- ribadisce che il dolo specifico deve essere dimostrato, non presunto;
- contribuisce a definire i limiti dell'interferenza tra **processo tributario e processo penale**.

In un contesto economico in cui la **compliance fiscale e la tracciabilità delle operazioni** sono elementi centrali della corporate governance, la decisione della Corte fiorentina rafforza la tutela dell'impresa e la funzione garantista del processo penale.

 *Commento a cura dell'Avv. Roberto A. Catanzariti*

**Legal Aid – Avvocati in Diritto Penale Tributario e Contenzioso Fiscale Penale**

© contenuto coperto da copyright.

**ORIGINALE**



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI FIRENZE  
TERZA SEZIONE PENALE

Il Collegio composto dai Magistrati:

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Presidente dr.ssa | Barbara Bilosi                    |
| Giudice dr.       | Massimiliano Signorini - relatore |
| Giudice dr.ssa    | Nadia Garrapa                     |

Udita la relazione della causa fatta all'udienza del 31.10.2024 in camera di consiglio con la partecipazione delle parti dal consigliere relatore dr. Massimiliano Signorini

Udite le conclusioni delle parti

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale nei confronti di:

..... nato a Siena il ..... elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - libero

difeso di fiducia dall' Avv. Roberto Antonio Catanzariti del Foro di Cassino

**IMPUTATO**

dei reati di cui al foglio allegato

N° 3936 Reg.Sent

N° **2022/4312** Reg. Gen. Ap

N° **2019/16815** R.G.N.R.

**SENTENZA**

In data 31.10.2024

N°.....Camp. Pen

Il, .....  
Trasmesso estratto sentenza  
alla Procura Gen. Sede e Quest  
di.....

Il Cancelliere

Il, .....  
trasmessa comunicazione  
ex artt. 15 e 27 Reg. per l'es  
C.p.p.

Il Cancelliere

Il, .....  
Fatte schede e comunicazione  
elettorale

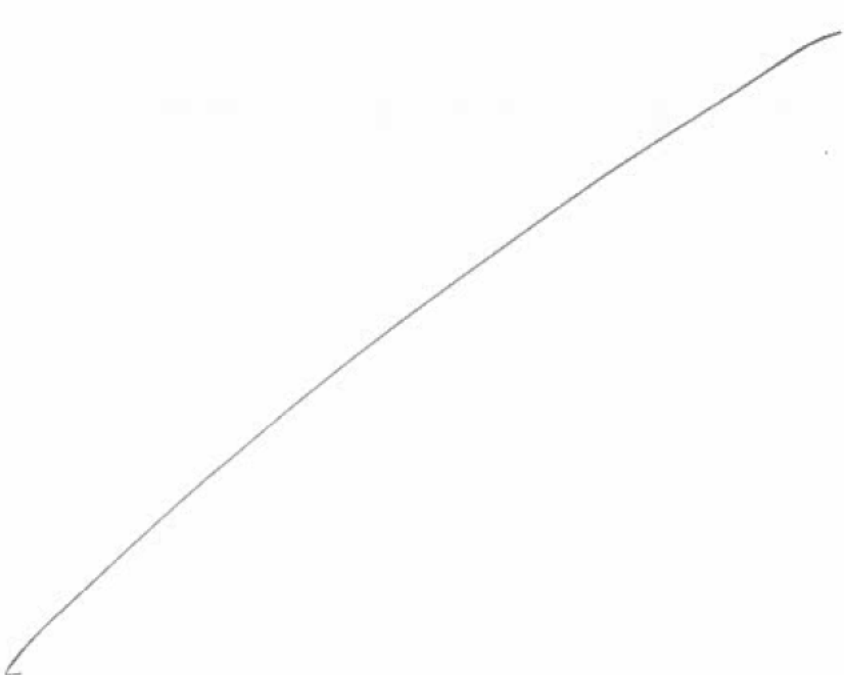
Il Cancelliere

1. Del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2 D. LGS: 10 marzo 2000 n.74, perché quale rappresentante leale della [redacted] con sede effettiva in Barberino Tavarnelle, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti:
1. N. 020/2014 del 24.02.2014 emessa dalla [redacted] Advertising s.r.l. di imponibile pari a Euro 20.000,00 ed Euro 4.400 di I.V.A.;
  2. N. 071/2014 del 30.4.2014 emessa dalla [redacted] Advertising s.r.l. di imponibile pari a euro 20.0000 ed Euro 4.400,00 di I.V.A.;
  3. N. 117/2014 del 30.06.2014 emessa dalla [redacted] Advertising s.r.l. di imponibile pari a Euro 20.000,00 ed Euro 4.400 di I.V.A.;
- Indicava nella dichiarazione annuale relativa all'anno 2014 elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo di euro 60.000,00 ai fini delle imposte dirette e di euro 13.200,00 ai fini I.V.A.

Compresso in Barberino Tavarnelle, il 24.09.2015

2. Del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 2 D. LGS: 10 marzo 2000 n.74, perché quale rappresentante legale della [redacted] con sede effettiva in Barberino Tavarnelle, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, avvalendosi delle seguenti fatture per operazioni inesistenti:
1. N.008/2015 del 30.03.2015 2014 emessa dalla [redacted] s.r.l. di imponibile pari a Euro 20.000,00 ed Euro 4.400 di I.V.A.;
  2. N. 015/2015 del 28.09.2015 emessa dalla [redacted] s.r.l. di imponibile pari a Euro 20.000,00 ed Euro 4.400 di I.V.A.;

INDICANDO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALL'ANNO 2014 ELEMENTI PASSIVI FITIZI PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI EURO 60.000,00 AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DI EURO 13.200,00 AI FINI I.V.A.  
COMPRESSO IN BARBERINO TAVARNELLE, IL 16.12.2016



## APPELLANTE

l'imputato avverso la sentenza n. 85/22 emessa dal GUP presso il Tribunale di Firenze in data 01.02.2022

Conclusioni delle parti

Procuratore Generale: rigetto dei motivi di appello e conferma della sentenza impugnata

Difensore: si riporta ai motivi di appello di cui chiede l'accoglimento

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza in epigrafe indicata, in seguito a giudizio abbreviato, è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, come sopra precisati, unificati sotto il vincolo della continuazione, e, per l'effetto, riconosciute circostanze attenuanti generiche, disposta la riduzione per il rito, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e all'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 12 d.lgs. n. 74/2000, con il beneficio della sospensione condizionale di cui all'art. 163 c.p.

Il primo giudice, dopo aver ricostruito i rapporti tra la ' s.r.l.' e la ' di cui l'imputato era rappresentante legale, ha ritenuto provata, sulla scorta degli elementi acquisiti, la responsabilità dell'imputato in relazione ai reati a lui ascritti - nel senso della inesistenza oggettiva delle prestazioni asseritamente svolte dalla ' Advertising s.r.l.' sotto il profilo della *'dolosa sovrapposizione del servizio di sponsorizzazione finalizzata alla detrazione indebita delle imposte e della sovraesposizione dei costi'* - sulla base di plurimi elementi di fatto.

Si richiamano, innanzitutto, gli atti di indagine della Guardia di Finanza di Milano, da cui ha preso avvio anche il presente procedimento e dai quali emerge che la 'Prosperia Advertising s.r.l.' era *'una società che svolgeva appositamente l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a società clienti nel mondo delle corse'*, nel cui ambito era ben inserita grazie alle conoscenze degli amministratori di fatto della stessa. Tra questi, è emerso il ruolo preponderante di Quest'ultimo, collaborando alle indagini dopo essere stato a sua volta indagato, ha presentato una memoria esplicativa del meccanismo fraudolento, che è stata acquisita agli atti del presente procedimento. In sintesi, il meccanismo era il seguente: gli amministratori della s.r.l.' proponevano a società sportive e a società commerciali servizi di sponsorizzazione, utilizzando come tramite gli stessi sportivi da sponsorizzare (piloti o soggetti legati al mondo delle corse); le società clienti sottoscrivevano un contratto di sponsorizzazione con la , pagando per intero, comprensivo di IVA, le fatture emesse dalla società, i cui servizi di sponsorizzazione, nei casi in cui erano effettivamente svolti, avevano un valore di molto inferiore rispetto all'importo fatturato; la riceveva l'importo e lo ritrasferiva ad altre società fiduciarie con sede all'estero; a sua volta, riceveva fatture per operazioni oggettivamente inesistenti da società 'cartiere pure', in quanto evasori totali, allo scopo di abbattere l'imponibile derivante dai servizi di sponsorizzazione sovrapposizionati e detrarre a sua volta l'IVA; il denaro veniva prelevato in contanti dai conti delle società fiduciarie e riportato in Italia tramite un c.d. 'spallone' per essere redistribuito; il denaro contante veniva distribuito secondo precise percentuali preconcordate tra gli amministratori della Prosperia e le società clienti, che, in tal modo, recuperavano una cospicua parte di quanto pagato alla prima; così facendo, le società clienti, nell'ambito delle rispettive dichiarazioni fiscali, portavano per intero in detrazione le fatture passive emesse dalla comprensive di IVA, abbattendo l'imponibile e beneficiando così di un indebito risparmio d'imposta, in quanto parte del prezzo era stato loro retrocesso in contanti.

Questo schema fraudolento sarebbe stato seguito anche nel contratto di sponsorizzazione stipulato tra la [redacted] e la [redacted], nell'ambito del quale sono state emesse dalla prima e utilizzate nelle dichiarazioni fiscali dalla seconda le fatture oggetto di contestazione. L'intermediario tra le due società era il padre del pilota M [redacted] coinvolto nel meccanismo di sponsorizzazione. Alla succitata memoria del [redacted] è allegato uno schema riepilogativo dei rapporti tra la [redacted] e le società clienti e, a proposito del contratto stipulato con la [redacted] si specifica quanto segue: l'importo del contratto era di 40.000 euro + IVA; 'reso cliente: 90%' (tale sarebbe stato, dunque, l'importo della 'retrocessione'); la [redacted] era cliente 'diretto' e 'gestito' dal padre del pilota I [redacted]; 'le buste del contante venivano consegnate nelle mani del papà sia per il cliente sia per il suo dovuto'.

Si tratta, all'evidenza, di dichiarazioni etero-accusatorie che, secondo la sentenza di primo grado, trovano i seguenti elementi di riscontro:

- in occasione del controllo fiscale svolto sulla [redacted] l'odierno imputato ha spontaneamente dichiarato agli operanti che il contatto della Prosperia gli era stato fornito dal padre del pilota [redacted], come esattamente indicato nello schema riepilogativo contenuto nella memoria del [redacted] (amministratore di fatto della [redacted]);
- il prezzo complessivo della sponsorizzazione, pari a centomila euro, oltre IVA, appare sproporzionato sotto almeno tre profili: in primo luogo, *'trattasi di sponsorizzazioni nell'ambito di Formule Junior minori, la cui platea d'interesse è - al contrario delle formule maggiori aventi risonanza a livello nazionale ed internazionale - assai ristretta e composta essenzialmente da soggetti appartenenti al mondo delle corse'* e non si comprende, quindi, *'quale possa essere stato il vantaggio oggettivo per la [redacted] di sponsorizzare, a così caro prezzo, il proprio marchio'*; in secondo luogo, *'le prestazioni effettivamente svolte dalla Prosperia - al di là di quanto pattuito nel contratto - così come documentate dalla difesa, risultano palesemente sproporzionate per difetto qualitativo/quantitativo rispetto al prezzo pagato (oltre all'apposizione del logo [redacted] sulla vettura, trattasi di alcune brochure, calendari, oltre ad articoli online, dei quali, tuttavia, è ignoto l'autore)'*; infine, *'altro dato significativo è quello relativo alla sproporzione tra il rilevante valore delle somme da pagare alla Prosperia e l'ammontare dei ricavi della [redacted] nei periodi di imposta in oggetto'*, stimati in meno di 400.000 euro annui (a tal riguardo, il primo giudice osserva che è difficile pensare che una società con tali ricavi medi abbia la possibilità di spendere oltre 100.000 euro per la sponsorizzazione del suo logo su vetture di formule minori, mentre una simile spesa risulta ben sostenibile allorché il 90% di quanto pagato ritorni, in nero, nelle mani dell'imputato, come evidenziato nel prospetto redatto dal [redacted] nella sua memoria);
- dopo la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, inoltre, non vi sono stati ulteriori contatti tra la [redacted] e la [redacted], diversi dal mero invio delle fatture e delle contabili di pagamento, pur trattandosi di un contratto di rilevante valore economico, sviluppatosi in due anni (2014-2015), a fronte del quale sarebbe logico attendersi da parte del cliente *'un penetrante controllo sull'operato dell'agenzia di sponsorizzazione'*;
- significative, infine, sono le clausole contrattuali nelle quali la [redacted] sembrerebbe manlevare la società cliente dalle conseguenze civili, penali e fiscali del contratto, in quanto, *'al di là dell'inutilità di tale pattuizione, quantomeno ai fini fiscali e penali, le clausole in questione appaiono piuttosto orientate a tranquillizzare le società clienti sui rischi penali e fiscali derivanti dal contratto; in tal senso, tale puntualizzazione appare ben eccentrica in relazione ad un contratto di servizi di sponsorizzazioni sportive'*.

Ben integrato, inoltre, per il giudice di primo grado, risulta l'elemento soggettivo del delitto contestato, costituito dal fine di evadere le imposte: il [redacted] non ha esitato a pagare somme assai rilevanti ad una società di sponsorizzazione per pubblicizzare il suo marchio su vetture di formule minori quando avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato interfacciandosi direttamente con i soggetti da sponsorizzare senza in tal modo dover pagare alcuna remunerazione alla società di sponsorizzazione; si tratta di scelta chiaramente antieconomica,

che 'non può ragionevolmente spiegarsi se non in un più ampio e dissimulato intento d'evasione fiscale'.

Avverso la sentenza ha proposto appello il difensore dell'imputato, con articolazione dei seguenti motivi.

Con il primo motivo, si ripropone l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Firenze già formulata e respinta nel precedente grado di giudizio.

Si osserva, in proposito, che la sede legale ed il domicilio fiscale della società *Prosperia* sono ubicati nella provincia di Siena, nel Comune di Monteriggioni, mentre in Barberino Tavarnelle vi è solo una sede locale dell'impresa, per cui la competenza a giudicare del reato oggetto dell'imputazione è del Tribunale di Siena, il quale ha già emesso sentenze assolutorie nei confronti dell'imputato per analoghi fatti di reato, riferiti ad altri periodi di imposta, a lui contestati nella veste di rappresentante legale della medesima società.

Con il secondo motivo, si contesta il percorso motivazionale della sentenza per erronea valutazione delle prove ai sensi dell'art. 192 c.p.p.

Si rileva, a tal riguardo, che il primo giudice, nell'affrontare il tema dei riscontri alle dichiarazioni etero-accusatorie del *Prosperia*, attribuisce un rilievo decisivo a circostanze errate, in particolare per quanto riguarda l'ammontare dei ricavi della società, confondendo ricavi e redditi di impresa ai fini IRES. In realtà, come si evince dal conto economico in atti, la società, nell'anno 2014, ha prodotto ricavi per 10.600.109,00 (dieci milioni seicentomila centonove/00) euro e, nell'anno 2015, per euro 9.834.574,00 (nove milioni ottocento trentaquattromila cinquecentosettanta quattro/00) euro, con un utile di oltre 113.000 euro per l'anno 2014 e di euro 172.157,00 per l'anno 2015, per cui, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, i risultati economici annui della società erano adeguati a fronteggiare i costi di sponsorizzazione oggetto di contestazione.

Per altro verso, il giudice attinge ad elementi tratti da congetture o dalla propria scienza privata (ad es. sull'ampiezza della platea interessata alle formule junior di corsa o sull'ammontare dei costi connessi alla progettazione e realizzazione di loghi, brochure e calendari). Afferma, ad esempio, il primo giudice che le prestazioni svolte dalla *Prosperia* risultano sproporzionate rispetto al prezzo pagato dalla *Prosperia*. In realtà, dalle sentenze di assoluzione emesse in procedimenti analoghi a carico del *Prosperia* dal Tribunale di Siena (in particolare dalla sentenza n. 556/2018 del 30.07.2018), prodotte dalla difesa, si evince che il prezzo usualmente praticato per inserire un logo dello sponsor nella livrea dell'automobile del pilota è di circa tre-mila<sup>euro</sup> per ogni singola gara. Tenuto conto del fatto che un campionato di corse automobilistiche prevede certamente più di una gara e che, agli atti del processo, risulta documentato che nell'anno 2014 si tenevano n. 6 gare e nell'anno 2015 n. 12 gare, il costo sostenuto per singolo anno dalla *Prosperia* *'non appare in alcun modo macroscopicamente eccessivo'*.

Infine, il fatto che il *Prosperia* abbia immediatamente e spontaneamente dichiarato di aver ricevuto il contatto della *Prosperia* dal padre del pilota *'in alcuna maniera può assurgere a conferma della retrocessione del denaro versato alla società di sponsorizzazione in proprio favore, dando al contrario esclusiva evidenza sia della effettiva conoscenza tra il genitore del pilota e l'amministratore della società sia della veridicità dei loro rapporti e sia anche, per l'effetto, del rapporto fiduciario nell'ambito del quale si formava la volontà da parte del*

*di sponsorizzare le gare del figlio del proprio conoscente'*. Ciò spiega anche perché, nel corso dell'esecuzione del contratto, non vi siano stati ulteriori contatti tra la società di sponsorizzazione e la *Prosperia* oltre all'invio delle fatture e delle contabili di pagamento, dato che le specifiche del rapporto di sponsorizzazione (ad es., la scelta dei caratteri e la tipologia di logo da apporre sull'auto, la scelta dei calendari o delle brochure, lo scambio di informazioni sui risultati delle gare) venivano decise nell'ambito del predetto rapporto fiduciario tra i due conoscenti (il *Prosperia* ed il padre del pilota), non essendovi alcuna necessità di relazionarsi con

L'inserimento, infine, di una clausola di esonero di responsabilità in un contratto, per quanto definita eccentrica, *'giammai può essere considerata indice di connivenza ad un sistema criminale'*.

Con il terzo motivo, si contesta la sussistenza dell'elemento psicologico del reato: il "..." non poteva avere conoscenza della natura di 'cartiera' di I ..., avendo egli avuto contatti con la stessa solo tramite il padre del pilota ...; fu quest'ultimo ad indicare al

che ... Advertising srl' si sarebbe occupata delle effettive attività di sponsorizzazione e che, dunque, a favore della stessa dovevano essere effettuati i pagamenti. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell'art. 13 d.lgs. 74/2000. Si osserva che l'imputato, nella veste di rappresentante legale della ..., sottoscrisse, il 23.11.2020, un accordo di mediazione con l'Agenzia delle Entrate di Siena, accordo con il quale si dava atto di come le operazioni di sponsorizzazione in favore di ... fossero state effettivamente svolte, ma rese, tuttavia, da un soggetto interposto (Prosperia), per cui la fattispecie doveva essere ricondotta nell'alveo delle operazioni soggettivamente inesistenti con conseguente indetraibilità dell'IVA. La società ... accettava tale accordo al fine di evitare l'alea del giudizio tributario che era stato promosso avverso il relativo provvedimento tributario e, conseguentemente, versava le somme stabilite in tale accordo. Di ciò il giudice avrebbe dovuto tener conto ai fini dell'applicazione dell'esimente dell'art. 13 suddetto.

Con il quinto ed ultimo motivo, infine, relativo al trattamento sanzionatorio, si contesta lo scostamento di 4 mesi, nella determinazione della pena, dal minimo edittale, che ben il giudice avrebbe potuto applicare in considerazione del fatto che il "..." ha provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto allo Stato in esecuzione del succitato accordo di mediazione e del suo stato di incensuratezza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza per territorio proposta con il primo motivo dell'atto di appello è inammissibile.

Risulta, dai verbali delle udienze, che l'eccezione di incompetenza territoriale è stata sollevata dalla difesa nell'udienza preliminare del 23.02.21 e respinta dal GUP. L'imputato, tramite il proprio difensore, munito di procura speciale, formulò, allora, richiesta di giudizio abbreviato. Nell'ambito di tale giudizio, l'eccezione di incompetenza territoriale non è stata riproposta e non può, quindi, essere dedotta in appello (cfr. Cass., sez. 6, n. 2326 del 07.01.2015, rv. 262063-01: *'la mancata riproposizione in limine al giudizio abbreviato dell'eccezione di incompetenza territoriale rigettata in udienza preliminare preclude la deducibilità della stessa mediante atto di appello'*; sez. 3, n. 11054 del 2.02.2017, rv. 269174-01: *'nel giudizio abbreviato di appello, è inammissibile l'eccezione di incompetenza per territorio proposta con l'impugnazione della sentenza di primo grado, qualora sollevata nel corso dell'udienza preliminare e non ripresentata, a seguito del rigetto, nel successivo giudizio abbreviato instaurato nel corso della stessa udienza preliminare'*).

Risulta invece fondato il secondo motivo di appello, assorbente rispetto agli ulteriori motivi proposti, nei termini di seguito esposti.

Le dichiarazioni etero-accusatorie contenute nella memoria di ..., amministratore di fatto della ' ... Advertising s.r.l.', in quanto provenienti da soggetto indagato per un reato collegato a quello per cui si procede ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) c.p.p., devono essere valutate secondo i criteri previsti dall'art. 192, comma 3, c.p.p.

Gli elementi di riscontro valorizzati nella sentenza di primo grado, tuttavia, risentono, da un lato, di alcune significative lacune istruttorie e, dall'altro, di talune imprecisioni.

Sotto il primo profilo, si afferma che 'trattasi di sponsorizzazioni nell'ambito di formule junior minori, la cui platea d'interesse è - al contrario delle formule maggiori aventi risonanza a livello nazionale ed internazionale - assai ristretta e composta essenzialmente da soggetti appartenenti al mondo delle corse', e che le prestazioni effettivamente svolte da Prosperia in

favore di \_\_\_\_\_, così come documentate dalla difesa, risultano palesemente sproporzionate rispetto al prezzo pagato. Non risulta, tuttavia, che sia stato svolto in fase di indagine alcun accertamento circa i costi medi delle prestazioni pubblicitarie in oggetto in contesti agonistici analoghi, per cui mancano elementi di raffronto certi. Non vi è prova, inoltre, al di là di allegazioni difensive da verificare, di quante gare il pilota \_\_\_\_\_ abbia corso negli anni 2014 e 2015 portando sulla livrea dell'automobile il logo della società \_\_\_\_\_, né del prezzo relativo alla pubblicità per ogni singola gara.

E' pacifico, in quanto non contestato, che a fornire al \_\_\_\_\_ il contatto della Prosperia sia stato il padre del pilota. Secondo lo schema riepilogativo fornito dal \_\_\_\_\_, le buste con il denaro contante da retrocedere alla \_\_\_\_\_ (pari al 90% dell'importo fatturato) venivano consegnate proprio al genitore del pilota \_\_\_\_\_, al quale spettava una provvigione per la sua attività di intermediazione. Tale soggetto, tuttavia, non risulta essere stato interrogato o, quantomeno, di tale adempimento non vi è traccia nel presente procedimento, per cui non si conosce la sua versione dei fatti né si conoscono gli sviluppi dell'eventuale indagine a suo carico.

Infine, si riporta nella sentenza impugnata, come elemento significativo di riscontro, quello relativo alla sproporzione tra il valore delle somme da pagare a Prosperia (centomila euro in due anni) e l'ammontare dei ricavi della \_\_\_\_\_ nei periodi di imposta in oggetto, stimati in circa quattrocentomila euro annui. In realtà, dalla dichiarazione dei redditi 2015 relativa al periodo d'imposta 2014 (documento prodotto dalla difesa nel corso del giudizio di primo grado) risulta indicato, alla voce ricavi, l'importo di euro 10.561.074,00 (con un utile di euro 172.157,00). Rispetto al dato dei ricavi, la spesa imputabile alle sopra descritte operazioni di sponsorizzazione non appare esorbitante né sproporzionata.

Per quanto riguarda l'assenza di comunicazioni tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ durante l'esecuzione del contratto, risulta plausibile la spiegazione alternativa fornita dalla difesa, e cioè che le principali decisioni relative alla scelta del logo da apporre sulla livrea dell'autovettura, le informazioni relative alle gare e le ulteriori informazioni rilevanti venivano condivise direttamente con il padre del pilota \_\_\_\_\_ in virtù del rapporto fiduciario instaurato con il medesimo. Lo stesso \_\_\_\_\_ nella sua memoria, quando si riferisce al rapporto con la \_\_\_\_\_ allude ad una gestione diretta di tale rapporto da parte del padre del pilota.

In conclusione, sussistono indubbiamente a carico dell'imputato elementi indiziari derivanti dalle indagini svolte dalla GdF di Milano nei confronti della società Prosperia e dalle dichiarazioni contenute nella memoria redatta dall'amministratore di fatto della società \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, che riguardano anche il contratto stipulato con la \_\_\_\_\_.

I riscontri a tali dichiarazioni, ossia gli ulteriori elementi di prova che dovrebbero confermarne l'attendibilità, relativamente alla posizione dell'odierno imputato, risultano, tuttavia, carenti a causa delle lacune istruttorie sopra elencate.

L'imputato, conseguentemente, deve essere assolto dai reati a lui ascritti, ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., perché il fatto non sussiste, con conseguente revoca anche delle pene accessorie disposte in sentenza.

530, 2° COMMA, C.P.P.

P.Q.M.

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza n. 85/22 emessa dal GUP presso il Tribunale di Firenze in data 01.02.2022 appellata nell'interesse dell'imputato \_\_\_\_\_,

assolve l'imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non sussiste.

Revoca le pene accessorie applicate con la sentenza appellata.

Riserva il deposito della motivazione in giorni 90.

Firenze, 31/10/2024

Il consigliere relatore/estensore

Il presidente

6

Depositato in Cancelleria  
il 19 NOV 2024



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
ADDETTO ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO  
Dott.ssa Miriana Pellacani